



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

A tutti i curatori, commissari giudiziali e liquidatori
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni

MODIFICHE ALL'ART. 28 L.F.

L'art. 2, co. 1, d.lgs. 54/2018 ha aggiunto all'art. 28 l.f. (con decorrenza dal 25.06.2018, ai sensi dell'art. 6, co. 1, del medesimo d.lgs.) un ultimo comma, in base al quale *“al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto”*.

Per effetto della suddetta innovazione normativa:

- 1) a far data dal 25.06.2018, non potranno assumere l'ufficio di curatore fallimentare, né quello di suo coadiutore nominato a norma dell'art. 32, l.f. coloro i quali si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 35, co. 4-bis, d.lgs. 159/2011, ossia *“coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione”*, laddove per *“assidua frequentazione si intende “quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali”*;
- 2) il curatore, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dovrà depositare presso la cancelleria fallimentare di questo Tribunale *“una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis”*, avente il contenuto minimo di cui all'art. 35.1, co. 2, d.lgs. 159/2011, e in caso di mancata dichiarazione nel predetto termine (o di dichiarazione dalla quale emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità) il Tribunale dovrà provvedere *“d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato”*, mentre in caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero il soggetto nominato (se iscritto ad un albo professionale) dovrà essere segnalato dal Tribunale *“all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto”*; identica dichiarazione dovrà essere redatta e consegnata al curatore – entro due giorni dal momento della conoscenza della propria

nomina, e *“in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività”* – dal coadiutore nominato dal curatore, il quale, a sua volta, dovrà depositarla in cancelleria entro i due giorni successivi, e il curatore non potrà avvalersi del coadiutore nominati laddove la predetta dichiarazione non gli venga consegnata o dalla stessa emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità;

- 3) il deposito delle predette dichiarazioni, *“a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3”*, dovrà avvenire *“esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi”*;
- 4) la vigilanza sul rispetto delle predette disposizioni sarà esercitata dal Presidente della Corte d'Appello con le modalità di cui all'art. 35.2 d.lgs. 159/2011;

Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti e dettare le seguenti istruzioni operative.

Va anzitutto chiarito che, stanti le previsioni degli artt. 163, co. 2, n. 3, e 182, co. 2, l.f. e dell'art. 15, co. 9, l. 3/2012, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese anche dai commissari giudiziali e dai liquidatori nominati dal Tribunale nelle procedure di concordato preventivo, nonché dai professionisti nominati dal Presidente del Tribunale (o da un giudice da lui delegato) per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Inoltre, per effetto delle modifiche contestualmente apportate dall'art. 4 d.lgs. 54/2018 agli artt. 7 e 14-*bis* l. 3/2012, quanto sopra vale anche: per i gestori nominati dal giudice quali affidatari del patrimonio di *“sovraindebitati”* per la relativa liquidazione e custodia e per la distribuzione del ricavato ai creditori; per i liquidatori nominati dal giudice nella procedura di liquidazione dei beni di *“sovraindebitati”*.

Giova altresì precisare che la novella normativa non influisce in alcun modo sugli incarichi conferiti prima del 25.06.2018, sicché i curatori, commissari giudiziali, liquidatori e coadiutori già nominati a tale data non dovranno rendere, con riferimento ai predetti incarichi, alcuna dichiarazione (anche nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità introdotte con la novella).

Quanto ai coadiutori, nella relativa nozione (ai fini dell'applicazione della normativa in questione) non rientrano i tecnici incaricati dello svolgimento di singole prestazioni professionali che siano necessarie per il regolare svolgimento della procedura e che non possano essere svolte direttamente dal curatore (stimatori nominati ai sensi dell'art. 87, co. 2, l.f.; difensori nominati ai sensi dell'art. 25, co. 1, n. 6, l.f.; notai incaricati della redazione del certificato di cui all'art. 567, co. 2, c.p.c.; tecnici incaricati della redazione di attestati di prestazione energetica; etc.).

Non dovranno rendere la dichiarazione in questione neppure i professionisti delegati ai sensi del combinato disposto degli artt. 591-*bis* c.p.c. e gli stimatori nominati ai sensi dell'art. 172, co. 3, l.f. Si raccomanda a tutti i soggetti tenuti al deposito della dichiarazione prevista dalla nuova normativa di redigere la stessa con completezza, chiarezza e tempestività, segnalando l'urgenza di provvedere alla sostituzione nei casi di sussistenza di incompatibilità. Il tutto al fine di non arrecare pregiudizio alla regolarità e alla speditezza delle procedure concorsuali nella delicata fase del relativo avvio.

Terni, 06.06.2018

I giudici delegati





TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

A tutti i curatori, commissari giudiziali e liquidatori
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni

MODIFICHE ALL'ART. 28 L.F. (INTEGRAZIONE)

Ad integrazione della circolare del 06.06.2018, si segnala che le dichiarazioni rese ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, co. 6, l.f. e degli artt. 35, co. 4-*bis*, e 35.1 d.lgs. 159/2011 dovranno contenere, ai sensi dell'art. 35.2 del medesimo d.lgs. 159/2011, anche i seguenti dati:

- a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza;
- b) il nome dell'ausiliario e la tipologia dell'incarico conferitogli;
- c) la data di conferimento dell'incarico;
- d) il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2;
- e) la natura di tale rapporto.

Si precisa, a tale riguardo che:

- quanto al punto a), premesso che lo stesso trova applicazione solo con riferimento agli incarichi conferiti direttamente dall'organo giurisdizionale (e non, quindi, con riguardo agli incarichi di coadiutore), in caso di nomina da parte del Tribunale in composizione collegiale dovranno essere indicati nella dichiarazione i nominativi dei tre Magistrati che hanno composto il collegio;
- per quel che concerne il punto c), il professionista avrà cura di indicare non solo la data di adozione del provvedimento di nomina, ma anche quella in cui ne ha ricevuto comunicazione.

Si segnala inoltre che, nonostante da oltre tre anni (e, precisamente, dal 27.06.2015, data di entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 5, co. 1, lett. a, d.l. 83/2015) l'art. 28, co. 3, l.f. non contenga più – con specifico riguardo al non aver concorso al dissesto dell'impresa – il riferimento ai “*due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento*”, in molte dichiarazioni di accettazione dell'incarico di curatore, commissario giudiziale o liquidatore si rinviene ancora tale riferimento, che va invece espunto.

Terni, 18.07.2018

I giudici delegati
(dott. *Messandro Nastri* e dott.ssa *Luciana Nofri*)
 